

# STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

## BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

DI SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 1/2017**

**Genova, 5 Gennaio 2017**

### **Oggetto: ADEMPIMENTI E CORRETTO COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIA**

La corretta compilazione dei certificati medici è adempimento necessario per poter giustificare l'assenza del lavoratore e poter beneficiare dell'indennità di malattia a carico dell'Inps. Se il certificato viene trasmesso con dati errati, oppure il lavoratore ammalato non adempie agli obblighi previsti nei tempi dettati dalla legge, si possono verificare spiacevoli situazioni per le quali il lavoratore vedrà non giustificata la propria assenza e pertanto potrebbe andare incontro a sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata o a una trattenuta sulla retribuzione e inoltre l'azienda si può trovare costretta a sostenere dei costi che normalmente sarebbero, invece, posti a carico dell'ente previdenziale. Con la presente Circolare andiamo quindi a riepilogare i corretti comportamenti da tenere in caso di malattia.

#### **Adempimenti del lavoratore**

Il lavoratore che si trovi impossibilitato a recarsi al lavoro perché in stato di malattia deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o domicilio abituali, al fine di rendere possibili i successivi controlli medici.

È doveroso sottolineare che l'obbligo della comunicazione è distinto rispetto all'invio della certificazione medica e, infatti, l'omessa comunicazione può integrare un'infrazione suscettibile di sanzione disciplinare (anche nell'eventuale presenza di un certificato medico), in quanto la stessa serve a giustificare l'assenza dal lavoro. I contratti collettivi disciplinano generalmente i termini e le modalità entro cui effettuare la comunicazione.

Il lavoratore ammalato deve poi sottoporsi **fin dal primo giorno di malattia** ad un accertamento sanitario da parte del proprio medico curante, che rilascia un apposito certificato. La certificazione è esclusivamente telematica e viene inviata dal medico on-line direttamente all'Inps. Il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato per comunicarlo, se richiesto, al proprio datore di lavoro.

## Decorrenza della malattia

La malattia può decorrere dalla data:

- in cui viene prodotta la certificazione medica, quando questa coincide con la data di inizio della malattia;
- dal giorno immediatamente precedente a quello della visita medica, se la malattia era iniziata almeno il giorno prima.

Questo significa che **gli eventuali giorni dichiarati sul certificato medico, ma retroattivi di più di 24 ore rispetto al giorno della visita, non potranno essere giorni di assenza giustificati** (né dal punto di vista lavorativo, né da quello previdenziale).

Si precisa che, in caso di visita medica e relativa certificazione effettuate al termine dell'orario di lavoro, **la prognosi è calcolata comprendendo anche il giorno in cui si è regolarmente svolta l'attività lavorativa**, che pertanto viene considerato come malattia.

## Il certificato medico

Il lavoratore, una volta compilato il certificato medico, deve accertarsi della correttezza dei propri dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità in caso di controlli. **Consigliamo, inoltre, di verificare che siano state indicate correttamente le caselle "inizio", "continuazione" o "ricaduta":**

- **inizio**: corrisponde all'insorgenza dello stato morboso, nel primo giorno della manifestazione.
- **continuazione**: deve essere barrata questa casella nel caso di continuazione della malattia oltre la data che era stata indicata nel primo certificato medico. La certificazione di prosecuzione della malattia **deve essere richiesta entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente** ed è trasmessa sempre telematicamente dal medico all'Inps.

Esemplificando: il primo certificato di malattia riporta una prognosi di 7 giorni, dal 1 al 7 del mese. L'8 il lavoratore è ancora ammalato, quindi dovrà essere emanato un certificato con la casella "continuazione" barrata, per i giorni dall'8 in poi.

**Attenzione**: se il medico barrasse anche per il certificato redatto il giorno 8 la casella "inizio" invece che quella "continuazione", **la malattia andrebbe trattata alla stregua di un nuovo evento morboso, ricominciando pertanto con la carenza a carico dell'azienda e non potendo beneficiare dell'indennità a carico Inps.**

Bisogna porre ugualmente attenzione anche ad un secondo elemento: riprendiamo l'esempio precedente e poniamo che il giorno 7 sia un venerdì e il lavoratore sia ancora ammalato. Il lavoratore il lunedì 10 si reca nuovamente dal proprio medico, il quale emette un certificato di continuazione a partire da sabato 8. Anche in questo caso **il certificato risulterebbe non corretto dal punto di vista di gestione del personale**, in quanto si può retrocedere solamente di un giorno rispetto a quello della visita (cioè fino al giorno 9), pertanto sabato 8 **non sarebbe coperto dall'Inps, e non sarebbe giustificato nel caso in cui il sabato fosse per il lavoratore una giornata lavorativa (dovendo pertanto scalare o un giorno di ferie o inserire una assenza non giustificata, con conseguente danno dell'azienda nel primo caso e del lavoratore nel secondo)**. In un caso del genere, per adempiere correttamente ai propri obblighi, il lavoratore deve andare il sabato dalla guardia medica per farsi certificare la continuazione della malattia.

- **ricaduta**: la casellina **ricaduta** va barrata quando il lavoratore ricade nella stessa malattia o in altra consequenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della malattia precedente. Questo permette di considerare il nuovo evento come una continuazione del precedente **e di non dover nuovamente conteggiare la carenza a carico dell'azienda** per i primi tre giorni di malattia.

### La trasmissione del certificato

Il certificato medico, perché sia valido nei confronti dell'Inps, deve sempre essere portato a conoscenza dell'Istituto. Dal 2011 la trasmissione avviene in via telematica a cura del medico che redige il certificato. Vi sono però alcuni casi in cui la trasmissione telematica non avviene o per errori tecnici legati al malfunzionamento del canale telematico (e in questi casi risulta opportuno che il medico indichi sul certificato che l'utilizzo del cartaceo è dovuto al temporaneo malfunzionamento del sistema informatico, con data e ora del rilascio) o perché rilasciato da medici privati non abilitati all'invio telematico, o in caso di ricovero ospedaliero o di accesso in strutture di pronto soccorso. In tutti questi casi, **è obbligo del lavoratore trasmettere il certificato in forma cartacea sia all'Inps di competenza del lavoratore (presentandolo direttamente allo sportello, che rilascia una ricevuta della consegna, oppure con invio tramite raccomandata A/R), sia al datore di lavoro, altrimenti l'assenza dal lavoro non sarà giustificata e l'Inps non interverrà a copertura della malattia.**

### Ricovero ospedaliero

Allo stato attuale, pur essendo stato previsto per legge l'obbligo di invio telematico della certificazione di ricovero e di malattia per le strutture sanitarie ospedaliere, in realtà **non tutti gli ospedali sono già attrezzati con le condizioni tecniche per consentire tale trasmissione. Pertanto, in caso di ricovero il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato in modalità cartacea e provvedere, nelle consuete modalità (ossia presentandolo direttamente allo sportello oppure con invio tramite raccomandata A/R), a trasmetterlo all'Inps.** Egli deve altresì inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro. La certificazione rilasciata dall'ospedale è valida ove sia redatta su carta intestata e riporti le generalità del lavoratore, la data, la firma leggibile del medico e la diagnosi. La certificazione che contenga prognosi successive al ricovero (convalescenza) giustifica l'assenza solo se fa esplicito riferimento a uno stato di incapacità lavorativa. **Il termine per la spedizione è 2 giorni dal rilascio** e il lavoratore deve indicare il proprio recapito (in questo caso il ritardato invio del certificato è giustificato solo finché permane il ricovero, **ma non appena il lavoratore viene dimesso deve spedire immediatamente il certificato all'Inps, se non già inviato telematicamente dall'ospedale.**

**Attenzione:** quando il lavoratore, dopo il ricovero ospedaliero, si reca dal proprio medico per farsi assegnare ulteriori giorni di malattia, **il certificato del medico deve riportare l'indicazione della continuazione.** Come nei casi già analizzati precedentemente, se il medico dovesse barrare la casellina **inizio** invece che quella **continuazione**, la malattia andrà trattata alla stregua di un nuovo evento morboso, e non come convalescenza dopo il ricovero, **ricominciando pertanto con la carenza a carico dell'azienda e non potendo beneficiare dell'indennità a carico Inps.**

## Obbligo di reperibilità

Per consentire il controllo dello stato di malattia, **il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile presso l'indirizzo indicato dal certificato medico durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi**, nelle fasce orarie giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità i lavoratori assenti per patologie gravi che richiedono terapie salvavita (se in possesso di idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie) e coloro che sono assenti per stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla visita di controllo è sanzionato con la perdita del trattamento di malattia:

1. prima visita → perdita totale di qualsiasi trattamento economico (sia da parte dell'Inps che da parte dell'azienda) per i primi 10 giorni di malattia;
2. seconda visita → oltre alla precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;
3. terza visita → interruzione dell'erogazione dell'indennità Inps fino alla fine della malattia. Si ricorda che in presenza di mancata erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto previdenziale, l'azienda non è obbligata a corrispondere al lavoratore l'integrazione del trattamento economico di malattia.

Vi ricordiamo, infine, che il lavoratore che risulta ammalato in presenza di un certificato medico, **non può in nessun caso rientrare in azienda prima del giorno successivo alla scadenza della prognosi**. Nel caso in cui si consideri guarito e intenda riprendere in anticipo la propria attività lavorativa, deve recarsi dal proprio medico per farsi rilasciare un certificato di rettifica dell'originaria prognosi (ovviamente solo nel caso in cui il medico verifichi l'effettiva guarigione), **e solo in presenza di questo certificato potrà essere riammesso anticipatamente al lavoro**.

Auspiciando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l'argomento, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Ragg. BARILLARI ó LAPOLLA  
Dott. CAVALLERI**